

Allegato "B" al N. 15119/7731 di Repertorio

STATUTO

PREMESSA

La SCUOLA MATERNA DI VOLTORRE ha le sue radici nell'originale istituzione Asilo Infantile di Voltorre nato dalla sensibilità e lungimiranza dei capi famiglia dell'ex Comune di Voltorre i quali d'intesa con l'Amministrazione Comunale e la Congregazione di Carità diedero vita a proprie spese nel 1910 ad un'Istituzione privata avente per scopo l'accoglimento, la custodia e l'educazione dei bambini in età pre-scolastica.

L'insufficienza e l'inadeguatezza dei locali inizialmente messi a disposizione dal Comune indusse la Cittadinanza a fornire alla Congregazione di Carità i mezzi per l'acquisto di un terreno edificatorio e nel 1927 la popolazione di Voltorre provvide a costruire a proprie spese l'edificio di sede; tutti i capi famiglia prestarono opera e mezzi materiali a titolo gratuito.

Nel 1927 il Comune di Voltorre fu soppresso e aggregato al Comune di Gavirate addivenendo in seguito ad un accordo per cui la Congregazione di Carità di Gavirate conservò la legale rappresentanza dell'Asilo e un comitato di "Cittadini di Voltorre" ne assicurò la gestione effettiva, continuata in parte anche dopo l'istituzione dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) che prendeva in carico le voci di gestione e bilancio più significative.

Nel 1947 i Cittadini di Voltorre per soddisfare le aumentate esigenze dell'Asilo provvidero a proprie cure e spese ad ampliare e ammodernare il fabbricato di sede ed il suo arredo.

La necessità di regolarizzazione giuridico-amministrativa e l'opportunità di restituire alla frazione di Voltorre il suo Asilo da amministrarsi con gestione autonoma più rispondente ai bisogni e ai desideri espressi dai cittadini di Voltorre indussero il Comitato Amministrativo E.C.A. a promuovere l'erezione in Ente Morale dell'Asilo stesso, ottenuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 428 protocollo n.1215/72 del 1° Agosto 1973 e conseguente riconoscimento di natura pubblica dell'Ente (I.P.A.B. "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza")agli effetti della legge n.6972/1890.

Precedentemente, con atto del Notaio Gino Giacosa di Gavirate N. 47.491 del 25.06.1971, veniva costituita la Fondazione "Asilo Infantile di Voltorre" e l'E.C.A., volendo costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, assegnava alla stessa con donazione la proprietà dell'immobile sede dell'attività istituzionale di via Asilo 3.

Con delibera n.2/2003 del 21.05.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente all'unanimità conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 1/2003 ha deliberato la

trasformazione dell'I.P.A.B. "Asilo infantile di Voltorre" in Fondazione "Scuola Materna di Voltorre", Persona di Diritto giuridico privata senza scopo di lucro, con sede in Gavirate frazione di Voltorre, via Asilo, 3.

Art.1

Denominazione

1.1.- È costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DI VOLTORRE ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata **"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DI VOLTORRE - ETS"**.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2.- La Fondazione ha sede legale in **Gavirate**.

L'eventuale modifica della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, purché rimanga nell'ambito del Comune di Gavirate.

Art. 2

Principi fondamentali

2.1.- La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2.2.- La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto.

2.3.- La Fondazione è di ispirazione cattolica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche, ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 3

Attività di interesse generale

3.1.- Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17

3.2.- In particolare la Fondazione attua le attività sopra elencate come segue:

- a) gestisce la scuola d'infanzia nel rispetto delle normative vigenti;
- b) attiva le iniziative educative, assistenziali e ricreative a favore dei bambini e bambine in età prescolare
- c) promuove forme di partecipazione dei genitori e della intera cittadinanza;
- d) costituisce, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento apposito;
- e) partecipa a congressi, seminari ed incontri in cui si dibattano problemi inerenti tematiche educative;
- f) promuove ed organizza manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il Pubblico anche avvalendosi di prestazioni di volontariato ed ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- g) stipula ogni opportuno atto, contratto o convenzione per svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni servizi ed ogni altra attività idonea a supportare il perseguimento delle finalità dell'ente.

3.3.- Tutte le attività connesse od accessorie possono essere svolte in quanto strumentali ai fini istituzionali, purché non incompatibili con la natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4

Attività secondarie e sussidiarie

4.1.- La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5

Patrimonio

5.1.- Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

5.2.- Il patrimonio della Fondazione, comprensivo delle

entrate di cui all'art. 6, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3.- La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente per gli enti del terzo settore, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.4.- Nel caso di cessione o comunque di dismissione di beni immobili, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 D.Lgs. 4 maggio 2001 N. 207, la Fondazione previamente interpellierà il Comune di Gavirate nei cui confronti in ogni caso riconosce un diritto di prelazione, a parità di condizioni.

Art. 6

Mezzi finanziari

6.1.- La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rendite patrimoniali

Art. 7

Rapporti con altre Istituzioni

7.1.- Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può aderire ad enti e federazioni di cui condivide finalità e metodi e sottoscrivere patti ed accordi con altri istituti del territorio.

Art. 8

Organi

8.1.- Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore.

8.2.- I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ad eccezione dell'Organo di controllo e/o del Revisore legale;

8.3.- I membri degli organi sociali della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e

dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

Art. 9

Presidente

9.1.- Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei componenti il Consiglio stesso a maggioranza semplice, ed ha lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Art. 10

Compiti del Presidente

10.1.- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando anche avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

10.2.- In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.3.- In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

10.4.- Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio di Amministrazione stesso.

10.5.- Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

10.6.- Il Presidente attua le linee guida impartite dal Consiglio ed è responsabile di organizzare e dirigere la Fondazione.

10.7.- In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci, anche per quanto riguarda l'assunzione della presidenza delle riunioni.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

11.1.- Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è costituito da 5 (cinque) membri nominati come segue:

- a) n. 2 (due) membri di nomina diretta della Parrocchia di Voltorre;
- b) n. 2 (due) membri nominati dal Consiglio Comunale di cui

una espressione della maggioranza e uno della minoranza scelti possibilmente fra i cittadini appartenenti alla frazione di Voltorre o comunque coinvolti nella realtà sociale di Voltorre.

c) n.1 rappresentante dei genitori nominato dall'Assemblea dei Genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna nell'anno in cui il Consiglio viene nominato;

11.2.- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11.3.- Tutti i consiglieri rimangono in carica per l'intera durata del mandato, salvo che sopravvengano cause di decadenza, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti seguenti.

11.4.- In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti a cura del soggetto che li ha nominati.

11.5.- Qualora venisse meno la maggioranza del CDA, lo stesso si intende decaduto.

11.6.- Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi competenti le designazioni dei propri rappresentanti, al fine di poter procedere al rinnovo del consiglio.

Art. 12

Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

12.1- Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità:

a) Consiglieri ed Assessori comunali in carica;

b) Amministratori e personale delle imprese con le quali la Fondazione intrattiene rapporti commerciali o patrimoniali;

c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

12.2.- Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio accerta l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

12.3.- I consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica e verranno sostituiti in conformità ai criteri di cui all'art. 11. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente, che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento stesso.

12.4.- In caso di decadenza, dimissioni o cessazione di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

12.5.- I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di

Amministrazione.

12.6.- Le dimissioni, la decadenza o la cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 13

Convocazione e delibere CDA

13.1.- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o comunque che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire la programmazione economico gestionale dell'anno scolastico successivo.

13.2.- La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In via d'urgenza, il CDA può essere convocato con preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore.

13.3.- È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti. In tal caso, devono essere assicurate anche la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

13.4.- Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

13.5.- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione per le seguenti deliberazioni per le quali occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 3 (tre) Consiglieri:

a) le variazioni dello statuto quando non siano dovute a prescrizione di legge o delle autorità di controllo;

b) qualsiasi atto di straordinaria amministrazione e, fra essi, in particolare:

1) la acquisizione di beni immobili, l'acquisizione di investimenti in titoli, nonché l'assunzione di qualsiasi impegno di spesa di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

2) la dismissione di beni immobili, nel qual caso occorre indicare in delibera oltre alle motivazioni, la utilità della operazione e l'eventuale reinvestimento come dettato dall'art. 17, 2° comma D.Lgs. 4.5.2001 n° 207;

3) il rilascio di ipoteche, pegni, fideiussioni o avalli, anche nel caso in cui tali atti siano posti in essere a garanzia di prestiti o obbligazioni assunti dalla Fondazione;

4) qualsiasi atto di disposizione, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma attuato, degli immobili della Fondazione;

5) la stipulazione, la modificazione ovvero la cessazione delle convenzioni di servizio con ordini religiosi;

6) la stipulazione, la modificazione ovvero la cessazione delle convenzioni di servizio con il Comune di Gavirate nonché con qualsiasi altro ente pubblico qualora tali convenzioni prevedano obbligazioni delle parti ulteriori rispetto a quelle già dovute in base a prescrizione di legge;

7) lo scioglimento della Fondazione, la messa in liquidazione della stessa e la nomina dei liquidatori ai sensi del successivo art. 20 e conseguente devoluzione del patrimonio.

13.6.- Le votazioni avvengono per appello nominale o, in caso di particolari esigenze di riservatezza e su indicazione del Presidente, con voto segreto.

13.7.- Le deliberazioni relative a questioni concernenti valutazioni sulla persona debbono essere prese sempre con voto segreto.

13.8.- Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.9.- In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

13.10.- Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio od esperti al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, l'intervento deve intendersi a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto.

Art. 14

Compiti del CDA

14.1.- Il CDA è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo adempie ai seguenti compiti:

a) accetta o respinge le dimissioni dei Consiglieri;

b) approva il regolamento per il funzionamento della Scuola Materna ed ogni altro eventuale regolamento;

c) delibera le modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

d) delibera in merito ai programmi ed ai regolamenti della Fondazione;

e) amministra il patrimonio della Fondazione;

f) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;

g) delibera in merito al conto consuntivo annuale ed al bilancio preventivo annuale;

h) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dalle leggi vigenti e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

i) Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente anche con

la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

Art. 15

Nomina Cariche Sociali

15.1.- Il CDA elegge all'interno dei suoi componenti e per la stessa durata in carica del consiglio stesso:

a) il Vice Presidente con funzioni vicarie;

Art. 16

Redazione verbali

16.1.- Di ogni seduta deve essere redatto regolare verbale di norma a cura di un segretario.

16.2.- Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una breve sintesi delle proprie dichiarazioni rilasciate in sede di discussione.

16.3.- Il verbale della seduta precedente verrà approvato all'inizio di ogni nuova seduta e, ove possibile, potrà anche essere approvato seduta stante ed immediatamente trascritto sull'apposito libro, con firma in calce del Presidente e del segretario.

Art. 17

Segretario

17.1.- Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente ed i Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'Amministrazione.

17.2.- Il segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

17.3.- Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 18

Esercizio Sociale - Bilancio

18.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.2.- La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

18.3.- Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 19

Organo di controllo e Revisore legale dei conti

19.1.- L'Organo di Controllo è monocratico e viene nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Gavirate tra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione.

19.2.- L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e può essere riconfermato.

19.3.- L'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

19.4.- L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

19.5.- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.6.- L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

19.7.- L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.8.- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

19.9.- L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19.10.- L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 20

Norme sulla devoluzione del patrimonio

20.1.- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto come segue:

. il patrimonio risultante alla data di iscrizione della Fondazione al RUNTS sarà devoluto alla Parrocchia di Voltorre, quale ente prioritario, ed in subordine, in caso di mancata accettazione della Parrocchia, al Comune di Gavirate, per l'utilizzo come scuola per l'infanzia o comunque per fini di istruzione e di educazione nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Qualora il Comune non accettasse la

devoluzione, ad altri enti che perseguano i medesimi fini della fondazione o, in difetto, fini analoghi o fini di pubblica utilità;

. l'eventuale incremento del patrimonio, a partire dalla data di iscrizione della Fondazione al RUNTS, verrà devoluto a favore di altro ente del Terzo Settore, individuato con delibera dell'organo di amministrazione, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato la Fondazione sciolta.

Art. 21

Norme generali

21.1.- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

21.2.- Le disposizioni del presente Statuto saranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117.

F.to Giancarlo COLOMBO

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

